

Repertorio N. 85.399=-

Raccolta N. 16.670=

CONVENZIONE DI ATTUAZIONE DI STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA denominato "LA FERROVIA" - NEL CAPOLUOGO DI PIAZZOLA SUL BRENTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto il giorno ventuno

del mese di ottobre

(21 ottobre 2008)

in Piazzola sul Brenta, nel mio studio in viale Dante n.1/N.

Avanti a me dottor Cesare Corradi, notaio in Piazzola sul Brenta, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Padova, sono presenti i signori:

-ROSSETTO DANILO, nato a Limena il 24 luglio 1953, domiciliato per la carica presso il **Comune di Piazzola sul Brenta**, che dichiara di agire nell'atto presente in nome, per conto ed in rappresentanza del detto Comune, Codice fiscale 80009670284 - in virtù di attribuzione delle relative funzioni gestionali di cui all'art.107 comma 3° del Decreto Legislativo

n.267/2000 e successivi in materia, allo stesso conferite nella sua qualità di funzionario categoria D Responsabile della 4^a Area "Tecnica" - 8°


Settore "Edilizia Privata, Urbanistica, Ufficio Progettazione" del Comune stesso - tale nominato con provvedimento del Sindaco n.25 Reg.Ord.,

Prot.n.6866 in data 5 luglio 2004, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 26 luglio 2007 prot.n.9649, mediante la

quale veniva approvato il piano di lottizzazione denominato "LA FERROVIA" nel Capoluogo, deliberazione che in copia conforme si allega al presente

atto, come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A", omet-

IMP. DRTI	168,00
REGISTRO N. 27/10/2008	168,00
AL N. 21558 - SERIE AT	CENTOSSESSANTOTTO/00
ESACTI	EURO



tendone gli allegati per espressa concorde volontà dei componenti, deliberazione successivamente modificata in forza di delibera del Consiglio Comunale n.22 di reg. in data 19 giugno 2008 prot.n.5693 che in copia conforme si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B", ed infine in esecuzione della propria determina dirigenziale n.34/2008 del 18 ottobre 2008 prot.n.8599 del 20 ottobre 2008, determina che si allega in copia conforme al presente atto come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "C", provvedimenti tutti in base ai quali è stato approvato lo schema della convenzione in oggetto;

-FRACASSO ALDO PIETRO, nato a Piazzola sul Brenta il 23 febbraio 1929 ed ivi residente in via Garibaldi n. 58;
Codice Fiscale FRC LPT 29B23 G587F;
che dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di comunione legale dei beni;


-FRACASSO LUIGI, nato a Piazzola sul Brenta il 24 novembre 1931 ed ivi residente in via Garibaldi n. 58/A;
Codice Fiscale FRC LGU 31S24 G587A;
che dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di comunione legale dei beni;

-FRACASSO GIANNI, nato a Piazzola sul Brenta il 2 settembre 1961 ed ivi residente in via Garibaldi n.56;
Codice Fiscale FRC GNN 61P02 G587M;
che dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di comunione legale dei beni;

-ANSELMI EGIDIO, nato a Brez (Trento) il giorno 8 agosto 1937 e resi-

Handwritten notes:
Parlo con
Francesco
della
della
della

Handwritten notes:
Francesco
della
della
della



dent
Cod
-BO
side
Co
cor
co
na
a'
g
-
t

delibe- dente a Piazzola sul Brenta in via G.Garibaldi n.37;

lio Co- Codice Fiscale NSL GDE 37M08 B165A;

a con- **-BOTTEON ANTONIA**, nata a Vittorio Veneto il 19 novembre 1937 e re-

, sotto sidente a Piazzola sul Brenta in via G.Garibaldi n.37;

nziale Codice Fiscale BTT NTN 37S59 M089L;

rmina coniugi che dichiarano di essere in regime di comunione legale dei beni;

nte e comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali, in-

stato nanzitutto

premettono quanto segue

oraio **a) vengono definiti come "PARTE ATTUATRICE" i sottonominati si-**

gnori:

-FRACASSO ALDO PIETRO quale proprietario del terreno catastalmen-
te censito in Comune di Piazzola sul Brenta, Foglio 25, mapp.nn.656
(ex459a) e 657 (ex459b) di totali catastali mq.1.710;

d i- -FRACASSO ALDO PIETRO e FRACASSO LUIGI, quali proprietari in ra-
gione della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) ciascuno del terreno catastal-
mente censito in Comune di Piazzola sul Brenta, Foglio 25, mappali nn.


e- 653 (ex 48a)

- 654 (ex 48b) - 655 (ex 48c) e 658 (ex 460a) di totali mq.8.753;

d -FRACASSO GIANNI quale proprietario del terreno catastalmente censito
in Comune di Piazzola sul Brenta, Foglio 25 mappale n.315, per una parte
di mq.185;

- i quali si impegnano nei confronti del Comune di Piazzola sul Brenta a da-
re attuazione a quanto convenuto nella presente convenzione;

b) vengono definiti "CEDENTI" i signori:



-ANSELMI EGIDIO e BOTTEON ANTONIA quali proprietari in ragione della quota indivisa di 1/2 (un mezzo) ciascuno del terreno catastalmente censito in Comune di Piazzola sul Brenta, Foglio 25, mapp.n.661 (ex 157b) di mq.20;

i quali cedenti intervengono nel presente atto esclusivamente per garantire la cessione gratuita al Comune di Piazzola sul Brenta dell'area di loro proprietà da destinare alla viabilità pubblica ed avendo interesse al riguardo;

c) Il P.R.G. del Comune di Piazzola sul Brenta comprende i terreni di proprietà della Ditta Attuatrice e dei Cedenti in un ambito di progettazione unitaria, e la disciplina urbanistica dei terreni di cui sopra è quella prevista dagli articoli 7 e 21, delle N.T.A. del P.R.G.;

d) la Parte Attuatrice ha presentato richiesta tendente ad ottenere la determinazione dell'ambito di intervento e il conseguente permesso di costruire le opere di urbanizzazione dell'area, con domanda presentata in data 20/06/2006, Prot. n. 659/2006, ottenendone approvazione con le predette Deliberazioni del Consiglio Comunale n.31 in data 26 luglio 2007 e n.22 del 19 giugno 2008;

e) Lo schema di convenzione preliminare, già approvato con la deliberazione consiliare n. 31/2007, è stata successivamente riapprovato con modifiche ed integrazioni giusta delibera consiliare n.22/2008.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Attuazione del Piano

La Parte Attuatrice, che presta al Comune la più ampia e illimitata garan-

zia di proprietà e disponibilità delle aree in premessa individuate e catastalmente identificate, si impegna, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, a dare esecuzione al Piano di Lottizzazione di cui in premessa, adempiendo a tutte le obbligazioni della presente convenzione, nei modi e nei termini in essa previsti, secondo gli elaborati di progetto, il capitolato tecnico ed il computo metrico estimativo già agli atti del Comune, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti in questo articolo e nei seguenti.


In merito la Parte Attuatrice dichiara di essere a conoscenza e di approvare espressamente tutto quanto costituente parte integrante del progetto stesso depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Si allegano al presente atto, come parti integranti e sostanziali, rispettivamente sotto le lettere "D" ed "E", debitamente sottoscritti dalle parti e da me notaio, i seguenti elaborati:

- Tavola n.3 - Zonizzazione e ipotesi planivolumetrica;
- Tavola n.6 - Planimetria con individuate le aree da cedere al Comune per le strade, verde pubblico attrezzato e parcheggi.

Art.2 - Dichiarazione di proprietà

La parte Attuatrice ed i cedenti dichiarano di essere proprietari come in premessa meglio specificato delle aree interessate dal Piano di Lottizzazione, e dichiarano altresì che l'ambito di intervento del piano di lottizzazione comprende i seguenti mappali del Foglio 25° del Comune di Piazzola sul Brenta: Mapp.nn.653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 661 e 315 parte per una superficie reale complessiva di mq.10.741 di cui mq.10.482 ricadenti in zona di espansione C2.



Risulta compresa altresì nell'ambito di intervento una porzione di superficie stradale necessaria al raccordo della nuova viabilità, la quale ha una superficie di mq.65.

Art.3 - Cessione delle aree per opere di urbanizzazione Primaria

La parte Cedente coniugi Anselmi Egidio e Botteon Antonia, si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune parte dell'area da destinare a **strada per mq. 20** corrispondenti al mappale 661.

La Parte Attuatrice si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune le seguenti aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria:

- **-verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport per almeno**

mq. 1.795,00 così calcolati:

mq. 265,00 - pari a 5 mq/abitante previsti dagli standards urbanistici

(5 mq/ab x n. 53 abitanti teorici insediabili)

mq. 530,00 - pari a 10 mq/abitante e corrispondente al verde secondario

(10 mq/ab x n. 53 abitanti teorici insediabili)

mq. 1.000,00 - pari alla superficie a verde prevista dall'art. 26 della L.R. 61/85;

- **- parcheggi per almeno mq.185,50** (pari a 3,5 mq/abitante x n. 53 abitanti teorici insediabili);

- **-strada per mq. 1.423,00.**

Complessivamente vengono ceduti mq. 3.423,50.

Viene quindi ceduta al Comune l'area destinata dal vigente strumento urbanistico generale a "verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport" non riconducibile ad un parco urbano (urbanizzazione secondaria), e quindi ad

fi- un servizio volto a soddisfare gli interessi collettivi non riferibili in modo
a specifico al comparto edilizio de quo, ma bensì alla generalità degli utenti
e degli abitanti dell'intero Capoluogo.

Si tratta invero di una dotazione "aggiuntiva" rispetto a quella minima (5
mq/abitante) ma, comunque, strettamente attinente all'intervento edilizio
"privato", tanto da creare un collegamento inscindibile con quest'ultimo.

La rimanente superficie di mq.925,00, pari alla differenza fra la superfi-
cie totale prevista a "verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport" in
progetto (mq. 2.720,00) e la superficie ceduta gratuitamente (mq.
1.795,00) così come sopra specificato, verrà ceduta al Comune a scom-
puto degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al prezzo stabi-
lito in euro 7,75/mq. come previsto dalla D.C.C. 80/2004 e quindi per un
valore di euro 7.168,75.

Le suddette cessioni ed il conseguente trasferimento di proprietà dovran-
no avvenire entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione e co-
munque prima del rilascio dei titoli abilitativi alla edificazione privata. Le
aree resteranno in disponibilità della Parte Attuatrice per provvedere, a
propria cura e spese, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione in-
dicate negli elaborati di progetto e previste al successivo articolo 4. Sino
alla loro consegna al Comune, consegna che avverrà contestualmente
all'emissione del certificato di collaudo finale previsto dal successivo art.
12, tali opere potranno essere utilizzate esclusivamente ad uso cantiere.

Art. 4 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria

Allacciamento ai pubblici servizi

La Parte Attuatrice si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese

(ivi comprese quelle di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione

dei piani di sicurezza e di collaudazione), e a perfetta regola d'arte, tutte

le opere di urbanizzazione primaria relative alle aree di cui al precedente

art. 3, quali:

- viabilità carrabile e pedonale;

- verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport per mq 2.720,00;

- spazi di sosta e di parcheggio per mq 185,5;

-segnaletica stradale;

-rete di fognatura delle acque bianche;

-rete di fognatura delle acque nere;

- rete di approvvigiamento idrico;

-rete di distribuzione dell'energia elettrica, per uso privato;

-rete telefonica;

-rete gas-metano;

- pubblica illuminazione.

L'esecuzione di tali opere di urbanizzazione dovrà avvenire sulla base

della progettazione esecutiva degli interventi, così come riportata nei dise-

gni di progetto i quali definiscono in dettaglio, forma, tipologia, qualità e di-

mensione dei lavori da eseguire, in ottemperanza alle indicazioni e pre-

scrizioni degli enti preposti alla gestione dei servizi, nonché sulla scorta


del Capitolato Speciale D'Appalto. La stima dei lavori è definita sulla base

del computo metrico estimativo degli stessi, e la congruità è attestata dal

competente ufficio comunale (Settore Lavori Pubblici).

La Parte Attuatrice si assume altresì tutti gli oneri finanziari relativi all'al-

lacciamento della zona ai pubblici servizi, nonché ogni altro onere che do-



vesse risultare necessario per l'integrale soddisfacimento delle esigenze di urbanizzazione primaria degli insediamenti di progetto.

L'esecuzione delle opere dovrà essere affidata ad un imprenditore qualificato scelto direttamente dalla Parte Attuatrice, in esecuzione a quanto disposto dal decreto legislativo n.152 dell'11 settembre 2008, con le modalità contenute nell'art.32, lettera g), nell'art.122, nell'art.57, comma 6 e infine negli artt.82 e 83.

La dimostrazione della qualificazione (possessiono di attestazione SOA), dovrà avvenire prima dell'inizio dei lavori.

art. 5 - Oneri di urbanizzazione Primaria

Realizzazione delle opere a scomputo del contributo di urbanizzazione

Gli oneri di urbanizzazione primaria, calcolati sulla base dei seguenti elementi:


- volume lordo mc 7.861,83 = (volume netto mc 6.289,46 x 1,25)

- Onere di urbanizzazione primaria tabellare aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 29.11.2004 e successiva Determina n. 40/2004 = euro/mc. 14,05

ammontano complessivamente ad euro 110.458,71 (euro centodiecimilaquattrocentocinquantotto e settantuno centesimi).

I costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione Primaria previsti dal piano attuativo ammontano complessivamente ad euro 431.262,94 (euro quattrocentotrentunomiladuecentosessantadue e novantaquattro centesimi) come riportato nel computo metrico estimativo agli atti del Comune.

Le parti si danno atto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione



Primaria di cui al precedente art.4, è a scomputo del contributo dovuto, in	euro 7
applicazione delle vigenti tabelle, a fronte del rilascio dei singoli permessi	(euro
di costruzione.	stipula
Art. 6 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	ART.
L'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria tabellari risulta dal pro-	ZAZI
dotto della volumetria lorda edificabile, pari a mc. 7.861,83 per il costo a	DI UF
metro cubo pari a Euro 12,96 (euro dodici e novantasei centesimi) e	La P
quindi di complessivi Euro 101.889,32 (euro centounomilaottocentottanta-	ne p
nove e trentadue centesimi).	troce
Art. 7 – ONERI DI URBANIZZAZIONE (AREE C1)	un
I volumi realizzabili all'interno dell'ambito del P.d.L., ma esterni alla zona	101
C2/12 prevista dal P.R.G., e ricadenti in Zona C1 per mc 86,52 sono as-	212
soggettati all'applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secon-	Per
daria tabellari previsti in euro 9,203/mc.	stir
L'importo di detti oneri pari ad euro 796,24 (mc 86,52 x euro/mc 9,203) è	sar
stato corrisposto in un'unica soluzione prima della stipula della presente	In
convenzione.	n.f
Art.8 - MONETIZZAZIONE AREE DA CEDERE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	sc
La Parte Attuatrice, preso atto che il vigente strumento urbanistico, e nello	ne
specifico nella tavola 13.3, non prevede la realizzazione di opere ascrivibi-	di
li alla categoria "secondarie", quali strutture di interesse generale e per l'i-	m
struzione, rispettivamente pari ognuna a 4,5 mq/ab. insediabile, e quindi	s
un'area di mq 477,00 (mq. 9,00 x 53 ab), si impegna a monetizzarne il	a
relativo valore, valore stabilito con la deliberazione consiliare n.80/2004 in	c
	c

n euro 7,75/mq e quindi corrispondendo un importo pari ad euro 3.696,75

si (euro tremilaseicentonovantasei e settantacinque centesimi) prima della stipula della convenzione, cosa che è già avvenuta.

ART. 9 VERIFICA DELLA CONGRUITA' TRA LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DA ESEGUIRE E LO SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

La Parte attuatrice dovrebbe corrispondere in conto oneri di urbanizzazione primaria un importo pari ad euro 110.458,71 (euro centodiecimilaquattrocentocinquantotto e settantuno centesimi) come determinato all'art.5, e un importo in conto oneri di urbanizzazione secondaria pari ad euro 101.889,32 come determinato all'articolo 6, per un totale di euro 212.348,03 (euro duecentododicimilatrecentoquarantotto e tre centesimi).

Per contro la Parte Attuatrice si impegna a realizzare opere per un valore stimato in euro 431.262,94 (euro quattrocentotrentunomiladuecentosessantadue e novantaquattro centesimi).

In considerazione di quanto disposto dall'art. 86 della Legge Regionale n.61/85, ossia la possibilità di operare lo scomputo, totale o parziale delle somme versate in eccedenza, anche fra oneri di urbanizzazione appartenenti a specie diverse, disposizione ripresa e ulteriormente precisata dall'art. 31, ultimo comma della Legge Regionale 11/2004 che, testualmente dispone "il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è scomputabile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard", appare chiaro come allo stato attuale nulla è dovuto dalla Parte Attuatrice in conto oneri

di urbanizzazione.

Al momento del rilascio dei permessi di costruire per i futuri fabbricati residenziali verrà comunque effettuata la verifica tra gli oneri tabellari vigenti in quel momento e l'ammontare delle opere eseguite dalla parte attuatrice.

Art. 10 – Contributo per il rilascio dei permessi di costruire

L'onere afferente al costo di costruzione, di cui all'art.16 del D.P.R. 6/6/2001, n.380, verrà corrisposto nei modi e forme di legge al rilascio di ogni singolo permesso di costruire.

Art. 11 - Opere di urbanizzazione - Tempi di esecuzione e vigilanza

La Parte Attuatrice si impegna a dare effettivo inizio ai lavori relativi alle opere di cui al precedente art. 4 entro un anno dalla data di notifica del Permesso di realizzare le opere di urbanizzazione, dopo aver espletato le procedure descritte all'articolo 4, e ad ultimarli entro i termini previsti dal permesso stesso, salvo sempre la facoltà di proroga da parte del Comune.

L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio fra il Comune a mezzo del Responsabile del Settore Lavori Pubblici o suo delegato, e la Parte Attuatrice, ovvero il Direttore dei Lavori all'uopo delegato.

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero effettivamente iniziate o risultassero incomplete il Comune si riserva la facoltà:

a) di risolvere la presente convenzione per la parte non ancora attuata senza che la Parte Attuatrice possa avanzare richiesta di rimborsi o di indennizzi a qualsiasi titolo, se la parte non attuata risultasse superiore al 70% (settanta per cento).

b) di procedere al completamento delle opere valendosi per le spese ine-

renti ai lav

art.13.

Il Comune

di urbaniz

approvat

preceder

Art. 12 -

Il Comu

le opere

precede

Il Colle

nell'ele

la Leg

Il Con

a coll

denti

La P

tutte

delle

Res

me:

Sc:


Att

me

ce

Handwritten notes:
Dopo l'art. 11
Art. 10
Art. 11
Art. 12

Handwritten notes:
Dopo l'art. 11
Art. 11
Art. 12



renti ai lavori da eseguirsi d'ufficio, della cauzione di cui al successivo art.13.

Il Comune si riserva pure la facoltà di vigilare sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la rispondenza delle stesse, al progetto approvato ed al Capitolato Speciale d'Appalto, sempre tramite il personale precedentemente individuato.

Art. 12 - Collaudo

Il Comune, entro 30 giorni dalla data di rilascio del Permesso di costruire le opere di urbanizzazione, nomina il Collaudatore delle opere di cui ai precedenti artt. 3 e 4, con onorari e spese a carico della Parte Attuatrice.

Il Collaudatore sarà scelto dal Comune fra i liberi professionisti iscritti nell'elenco regionale dei Collaudatori, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 30/1976.

Il Comune su richiesta della Parte Attuatrice o su sua iniziativa sottopone a collaudo, anche parziale ed in corso d'opera, tutti i lavori di cui ai precedenti articoli 3 e 4, entro 60 giorni dalla relativa istanza.

La Parte Attuatrice si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, alla riparazione delle imperfezioni e/o al completamento delle opere, secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ed in ogni caso inferiore a tre mesi.

Scaduto tale termine, e in caso di persistente inadempienza della Parte Attuatrice, il Comune provvede d'ufficio, con spese a carico della Parte medesima, utilizzando la cauzione di cui al successivo art. 13 con semplice preavviso alla Società e/o Istituto che ha versato la cauzione medesi-

ma.

precise

Art. 13 - Cauzione

indicat

La Parte Attuatrice costituisce quale garanzia per l'adempimento degli ob-
 blighi derivanti dalla presente convenzione polizza assicurativa per l'am-
 montare di Euro 431.262,94 (euro quattrocentotrentunomiladuecentoses-
 santadue e novantaquattro centesimi) pari al 100% dei costi di cui al pre-
 cedente art. 5, giusta atto di fidejussione emesso in data 7 ottobre 2008
 n.33478 - ASO01 dalla Fidicomm S.p.A. Compagnia di Cauzioni Fidejus-
 sioni con sede in Roma.

Proge

vo, se

Sia le

prim

state

e cl

divi

Nell'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte la Parte Attuatrice
 autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio,
 con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a
 chiunque notificata e con esonero da ogni responsabilità a qualunque tito-
 lo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.

co:

Il

m

n

Il deposito Cauzionale potrà essere ridotto in misura pari all'importo dei la-
 vori eseguiti, previa certificazione della corretta esecuzione degli stessi at-
 testata dal Collaudatore.


Il deposito cauzionale resterà vincolato fino all'emissione del certificato di
 collaudo finale, ad eccezione del 5% dello stesso che resterà vincolato fi-
 no alla consegna delle opere e al rimborso degli onorari e spese per il col-
 laudo di cui al precedente art. 12.

Art. 14 – Permessi di costruire

Gli interventi edilizi di nuova costruzione previsti sui lotti L3 ed L4, potran-
 no avvalersi dell'istituto della Denuncia di Inizio Attività prevista dall'art.22,
 punto c, del D.Lgs. 301/2002, considerato che il piano attuativo contiene

Handwritten signatures and notes:
 Paolo...
 Giuseppe...
 Francesco...

Handwritten signatures and notes:
 Antonio...
 Antonio...



precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive indicate nelle tavole di progetto n.15, 16 e 17.

Progetti edilizi che si discostino dalle indicazioni riportate nel piano attuativo, saranno subordinati al rilascio del permesso di costruire.

Sia le D.I.A. che i permessi di costruzione potranno essere rilasciati anche prima della ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 3, purchè siano state cedute e/o asservite a servitù di uso pubblico le aree di cui all'art. 2

e che siano stati eseguiti gli spianamenti ed i tracciamenti necessari ad individuare l'esatta posizione degli allineamenti obbligatori degli edifici da costruire.

Il rilascio del certificato di abitabilità della prima unità residenziale è comunque subordinato all'avvenuto collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione.

Art. 15 - Consegna delle opere

Ad avvenuto rilascio del certificato di collaudo di cui al precedente art. 12 la Parte Attuatrice fornirà al Comune i rilievi particolareggiati delle opere di urbanizzazione eseguite e consegnerà al Comune tutte le opere realizzate. Il Comune assumerà immediatamente la manutenzione e la gestione delle opere ad eccezione di quelle gravate di servitù che resteranno a carico della Parte Attuatrice o dell'Ente Gestore del Servizio.

Art. 16 - Trasferimento a terzi degli oneri e obblighi

Le obbligazioni tutte di cui alla presente convenzione non sono trasferibili a terzi senza il preventivo assenso del Comune.

Le obbligazioni tutte di cui alla presente convenzione sono assunte dalla Parte Attuatrice per sé e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, i quali an-

che se a titolo particolare saranno solidamente tenuti, insieme alla parte dante causa, all'adempimento delle obbligazioni di cui trattasi.

Art. 17 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni 10 dalla data della stipulazione. Trascorso detto termine, gli edifici privati eventualmente non ancora costruiti, potranno essere realizzati nel rispetto degli allineamenti dominanti prescritti dal Piano di Lottizzazione.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, ovvero alla validità, durata e modalità di escussione della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo 12, o sulle risultanze del collaudo, saranno affidate al giudizio di un arbitrato rituale, composto da tre membri: il primo nominato dalla Ditta Lottizzante, il secondo dal Comune, ed il terzo di comune accordo fra le parti, o in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Padova.

La sede dell'arbitrato è fissata presso la Camera Arbitrale di Padova.


Art. 19 - Rinuncia all'ipoteca legale - Regime fiscale

La Parte Attuatrice autorizza la trascrizione del presente atto nei Registri Immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per la cessione delle aree al Comune, sono a carico della Parte Attuatrice, che si riserva di chiedere - e sin da ora chiede - tutte le eventuali agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazio-

*Paul Nardi
Stipulato Atto P. 1/10
P. 1/10*

*Opposto
Angelo
P. 1/10*



ne.
Le parti c
tura deg
contenu
richie
alle
a ma
Con
ra c
tere

arte
ne.

Le parti concordemente ed espressamente esonerano me notaio dalla lettura degli allegati tutti dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto.

E

richiesto io notaio ho ricevuto questo atto ed ho dello stesso data lettura, alle parti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono in calce ed a margine con me notaio, alle ore dodici e minuti venticinque.

Consta di cinque fogli in parte dattiloscritti a norma di legge ed a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte scritti da me notaio per pagine intere *sedici* e quanto sin qui della presente.

Carlo Banti
Enrico Aloisio Rizzo
Mario Luigi
Giuseppe Jacini
Angelo Egizio
Benedetto Rubino
[Signature]

